

Firmato digitalmente da


ALFONSO PATRIARCA

CN = PATRIARCA
ALFONSO
O = non presente
C = IT

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO



E LE

ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA

d'Abruzzo



ISSMC Gaetano Braga - Teramo
Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici

*Rafforzare il rapporto tra la Scuola Abruzzese e le Istituzioni AFAM creando
nuove occasioni di alternanza scuola-lavoro*

VISTI

- la Legge 15 Marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'Art. 21 recante *"Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275 recante il *"Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche"*;
- la Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3 contenente *"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"* che individua le forme e le condizioni particolari di autonomia degli Enti territoriali e delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 28 Marzo 2003, n. 53 concernente la *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*;
- la L.n.508/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIAL dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);
- il D.M. n. 201/1999 concernente *"Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media"*;
- il D.P.R. n. 132/2003, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della I. n. 508/1999;
- il Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226 recante *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53"*;
- il D.P.R. n. 212/2005, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della citata L. n. 508/1999;
- le linee d'indirizzo del *"Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica"*, costituito con D.M. n. 103/2009;
- il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il Decreto Interministeriale 7 Ottobre 2010, n. 211, *"Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti"*

per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

- la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO e le Direttive comunitarie, che costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale di ogni Paese;
- la Direttiva del MIUR 28 Luglio 2010, n. 57, con la quale sono state definite le *"Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88"*;
- la Direttiva del MIUR 28 Luglio 2010, n. 65 con la quale sono state definite le *"Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87"*;
- la Direttiva del MIUR 16 Gennaio 2012, n. 4, con la quale sono state definite le *"Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 88"*;
- la Direttiva del MIUR 16 Gennaio 2012, n. 5, con la quale sono state definite le *"Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 87"*;
- l'Atto di Indirizzo 4 Agosto 2017, n. 16, concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2018;
- le risoluzioni e gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro, tra cui la Comunicazione della Commissione del 3 Marzo 2010 *"Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*;
- la Guida Operativa per le attività di alternanza scuola-lavoro trasmessa alle Istituzioni scolastiche in data 8 Ottobre 2015;
- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e*

validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";

- la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;
- la Direttiva MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88";
- l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. N. 70 del 23 dicembre 2016; le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- la L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", in particolare i commi dal 33 al 43 dell'art. 1, relativi all'inserimento nell'assetto ordinamentale del secondo biennio e quinto anno della Scuola Secondaria di secondo grado di percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché la Guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza dell'Ottobre 2015;

TENUTO CONTO

- dell'accordo di partenariato 2014-2020 tra l'UE e l'Italia, adottato il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell'ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con le strategie di Europa 2020, e in particolare dell'obiettivo di "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (Obiettivo Tematico 10) per migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico nazionale anche allo scopo di favorire una più agevole transizione dalla scuola al lavoro attraverso l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- del Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti il 12.01.2017 n. 153;

PREMESSO CHE

L'Ufficio Scolastico Regionale

- si propone di rafforzare il **raccordo tra scuola e mondo del lavoro** e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell'**alternanza scuola-lavoro** in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge "La Buona Scuola" (legge 13 luglio 2015, I n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti");
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle **attività laboratoriali**;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e degli istituti professionali, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- promuove tra gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la conoscenza delle opportunità e degli **sbocchi occupazionali**;
- promuove la **qualificazione del servizio scolastico**, anche attraverso l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specifiche;
- promuove azioni di coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro, così come previsto dalla legge n. 107/2015 "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e del D.Lgs. n. 77/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53" al fine di facilitare l'inserimento dei giovani studenti presso aziende e/o organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro;
- stipula protocolli e accordi quadro con soggetti privati interessati a formulare progetti di inserimento nell'ambito delle attività previste dalla Legge 107/2015, al fine di aumentare l'offerta degli istituti di istruzione secondaria superiore della regione;
- considera l'apprendimento basato sul lavoro un pilastro strategico delle attuali riforme della scuola e del lavoro che individuano nel rafforzamento della

relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo culturale e sociale del paese;

- promuove la creazione di un rapporto virtuoso di confronto tra le dimensioni teoriche e quelle pratiche dell'apprendimento, anche attraverso la costruzione di curricula e percorsi integrati di studio che valorizzino la dimensione duale del percorso formativo nell'ottica di rafforzare tutte le attività che contribuiscano a ridurre l'abbandono scolastico oltre che la disoccupazione, in particolare quella giovanile;
- opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per tutti gli studenti del sistema educativo secondario di secondo grado;
- valorizza in pieno l'autonomia scolastica e sostiene il ruolo attivo delle istituzioni scolastiche e formative nella creazione di un rapporto costruttivo con il territorio, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;

le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

- favoriscono i processi creativi che derivano dallo studio e dalla applicazione delle tecniche musicali e artistiche;
- promuovono la cultura e la ricerca nel campo delle arti musicali e dei loro saperi, la didattica delle discipline per lo spettacolo, la valorizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio artistico e musicale;
- favoriscono la formazione di professionalità di grado superiore;
- istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e ne rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
- in ottemperanza ai principi e criteri direttivi della legge ed in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della L. n. 508/2009:
 - a) valorizzano le specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale, obbedendo a standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
 - b) assicurano la dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;

- c) programmano l'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo con la formazione tecnica superiore e la formazione universitaria;
- d) garantiscono agli studenti il diritto allo studio secondo la normativa vigente;
- e) hanno facoltà di attivare corsi propedeutici e di formazione musicale di base pertinenti a vari ordini di scuola, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria superiore, nonché ogni iniziativa di formazione permanente e di aggiornamento;
- f) definiscono, attraverso il regolamento didattico, il sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati, qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
- g) hanno facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

CONSIDERATO CHE

- nell'attuale sistema di istruzione secondaria superiore, l'alternanza scuola-lavoro, quale parte integrante della progettazione formativa, costituisce uno strumento metodologico efficace sia per l'acquisizione di competenze tecnico - professionali utili nel mercato del lavoro, sia per orientare gli studenti alle successive scelte di studio e di lavoro;
- alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro concorrono le scelte educative della scuola, le esigenze degli studenti, i fabbisogni delle imprese del territorio, le progettualità di associazioni, enti ed istituzioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

La finalità del presente Protocollo d'Intesa è quella di realizzare attività didattiche e formative in **alternanza scuola-lavoro** (d'ora in poi ASL) per gli studenti frequentanti il **terzo, quarto anno e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria superiore**, con particolare riferimento agli studenti dei Licei Musicali e Coreutici, nonché attività di formazione rivolte a docenti e studenti.

Art. 2

(Obiettivi)

Le Parti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione al fine di:

- migliorare e potenziare l'offerta di percorsi di Alternanza scuola lavoro in ambito regionale;
- sviluppare azioni volte a rafforzare l'acquisizione da parte degli studenti di competenze professionali utili nel mondo del lavoro;
- favorire, attraverso attività di orientamento e formazione, una scelta consapevole da parte degli studenti delle scuole superiori in relazione alle possibili opportunità di lavoro e di studio.

Art.3

(Realizzazione delle attività di ASL)

Le Parti convengono espressamente che le attività di Alternanza Scuola-Lavoro previste dal presente Protocollo e quelle successivamente individuate attraverso il piano di lavoro di cui all'articolo 6, saranno realizzate attraverso apposite convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Art. 4
(Impegni delle parti)

Allo scopo di conseguire le finalità del presente Protocollo d'intesa, e di raggiungere gli obiettivi, le Parti concordano quanto segue.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo si impegna a:

- a) promuovere e pubblicizzare le opportunità di Alternanza Scuola-Lavoro offerte dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica presso tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio;
- b) promuovere ogni altra azione che sarà concordata per un migliore raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.

Le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica si impegnano a:

- a) individuare, compatibilmente ai Piani di indirizzo annuale delle attività, all'interno del proprio organico, un referente per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che svolga la funzione di coordinamento con le Istituzioni Scolastiche e con i docenti-tutor che collaborano nell'attuazione dei percorsi di alternanza;

Le Parti si impegnano a:

- a) promuovere la creazione di sinergie formative attraverso specifiche convenzioni con gli Istituti scolastici interessati, allo scopo di incrementare la varietà dell'offerta formativa anche sulla base delle prospettive occupazionali.
- b) sostenere l'attività di monitoraggio e di valutazione delle esperienze in collaborazione con le Scuole coinvolte, al fine di migliorarne la realizzazione, i collegamenti con le progettazioni curricolari e la meta-riflessione degli studenti;
- c) diffondere la conoscenze delle buone pratiche realizzate dalle Scuole nell'ambito delle collaborazioni attivate in fase di attuazione del presente Protocollo d'Intesa;
- d) definire il piano delle attività di cui all'articolo all'art. 6 ed ogni altra azione che sarà concordata per un migliore raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.

Art.5

(Definizione delle attività)

1. Le Parti convengono espressamente che le attività di Alternanza Scuola Lavoro previste dal presente Protocollo e quelle successivamente individuate saranno realizzate attraverso apposite convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e previste dal comitato di cui al successivo articolo.

2. Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro previste per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado iscritti in Conservatorio (doppia scolarità) saranno definite nelle convenzioni con le istituzioni scolastiche e nel piano delle attività redatto dal Comitato Paritetico di cui all'articolo successivo.

3. Le attività di Alternanza, aperte anche agli studenti, non iscritti ai Conservatori, delle Scuole Secondarie di secondo grado, in particolare dei Licei musicali e coreutici, sono finalizzate all'orientamento, compatibilmente alle disponibilità e alla programmazione didattica dei singoli AFAM, quali, a titolo esemplificativo: collaborare all'organizzazione di eventi musicali, assumendo vari ruoli in base all'Istituto di provenienza e alle proprie conoscenze e/o abilità, operare all'interno della biblioteca del Conservatorio, imparando i metodi di conservazione, catalogazione e consultazione dei testi. Tali attività, in ogni caso, andranno definite nelle convenzioni con le istituzioni scolastiche e nel piano delle attività redatto dal Comitato Paritetico di cui all'articolo successivo.

Art. 6

(Comitato Paritetico)

E' costituito un Comitato paritetico formato da 1 rappresentante per ognuno dei soggetti firmatari della presente intesa, presieduto da un rappresentante dell'USR Abruzzo.

Il Comitato avrà il compito di predisporre il piano delle attività, monitorarne l'attuazione e curare ogni altro adempimento utile per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo di Intesa.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 7
(Oneri)

Dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa e degli impegni che da essa discendono non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già sostenuti per le finalità dell'Alternanza scuola-lavoro, secondo quanto indicato nella L.107/2015.

Le Parti interessate provvedono alla sua attuazione con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 8
(Comunicazione e diffusione del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire una adeguata diffusione al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore delle stessa.

Art.9
(Riservatezza e trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a non divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Gli enti coinvolti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali relativi all'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente Protocollo d'intesa, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art.10

(Utilizzo del logo)

1. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra ad utilizzare loghi esclusivamente per divulgare o pubblicizzare le iniziative oggetto del presente protocollo.
2. I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle individuate nella presente intesa, salvo autorizzazione espressa della Parte che ne è titolare.

Art.11

(Clausola di Adesione)

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività.

Art. 12

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di **tre anni** dalla data della sua sottoscrizione. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno un mese.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo d'intesa.

L'Aquila, 04/12/2017

Ufficio Scolastico regionale per l'Abruzzo

Il Direttore Generale

Antonella Tozza ...



Firmato
digitalmente da
TOZZA ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E
RICERCA/8018525058
8

Il Direttore AFAM "A. Casella" - L'Aquila

Giandomenico Piermarini

Firmato da:
PIERMARINI GIANDOMENICO
Motivo:
Protocollo intesa ASL



Data: 15/12/2017 15:44:24

Il Direttore AFAM "L. D'Annunzio" - Pescara

Alfonso Patriarca

Il Direttore AFAM "G. Braga" - Teramo

Federico Paci.....

Firmato digitalmente da

ALFONSO PATRIARCA

CN =
Patriarca
Alfonso
O = non presente
C = IT

